



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2017 – 2018

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 108/Campionati Giovanili del 04/04/2018

CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE UNDER 16 SERIE C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 04/04/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 18/03/2018

* Gara S.S. Racing Club Fondi – Casertana F.C.

Reclamo della società S.S. Racing Club Fondi avverso l'esito della gara S.S. Racing Club Fondi – Casertana del 18/03/2018, valida per la 07ª giornata del girone di ritorno

- Visto il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo, tempestivamente presentati dalla società Racing Club Fondi a questo Ufficio e regolarmente trasmessi alla società Casertana, con i quali si chiede che si provveda a sanzionare la società Casertana con la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, in quanto avrebbe preso parte alla gara un giocatore che indossava la maglia n. 18 e che non era stato previamente identificato dal direttore di gara;
- viste le controdeduzioni della società Casertana;
- esaminato il referto della gara Racing Club Fondi- Casertana terminata con il risultato di 2 - 2;

si osserva quanto segue:

la reclamante sostiene che al primo minuto del secondo tempo la Casertana sostituiva il giocatore con la maglia n. 10 con il giocatore con la maglia n. 18 il quale faceva ingresso in campo e disputava l'intero secondo tempo di giuoco; e tuttavia nessun giocatore era stato indicato nella distinta della società Casertana con il n. 18, per cui deve ritenersi che detto giocatore, di cui la società Racing Fondi dichiara di ignorare le generalità, non era stato precedentemente identificato dall'Arbitro e dunque non aveva titolo a partecipare alla gara. Per tale motivo chiede che venga inflitta la sanzione della perdita della gara in virtù di quanto previsto dall'art. 17 comma 5 lett. c) del C.G.S. per violazione delle norme di cui all'art. 34 commi 1 e 3 delle N.O.I.F.. Nelle proprie controdeduzioni, la società Casertana afferma testualmente che: "il calciatore, con la maglia n° 18 è il Sig. Pontillo Francesco, che nella distinta di gara è indicato con il n° 17 ed il calciatore Sig. Esposito Antonio, indicato in distinta di gara con il n° 18, scendeva in campo con il n° 7, e solo dopo il riconoscimento ed all'atto di scendere in campo il Sig. Giuseppe Mirabella, nostro dirigente accompagnatore, notava che il calciatore Sig. Pontillo, aveva indossato la maglia n° 18 e tempestivamente avvisava il direttore di gara per la correzione del numero sulla distinta di gara, il quale gli rispondeva che si annotava il cambio di maglia del Sig. Pontillo e la correzione della distinta di gara la facevano a fine gara, tanto che sul rapportino di fine gara che l'Arbitro consegna alle società è stata trascritta nel modo corretto la sostituzione (esce il 10 Carducci – entra il 18 Pontillo Francesco), per quanto sopra esposto, la scrivente ritiene doveroso sottolineare che tutti i calciatori che hanno preso parte alla gara, sono stati tutti riconosciuti preventivamente ed avevano pieno titolo a parteciparvi".

Ciò premesso, occorre osservare che la distinta di gara della società Casertana non indica alcun giocatore con la maglia n. 18, mentre il referto di gara dà atto che al 1° del secondo tempo entra in campo per la società Casertana il giocatore n. 18 (Pontillo Francesco) in sostituzione del giocatore n. 10 (Carducci Antonio); e che il sig. Pontillo Francesco, nella distinta di gara, non è indicato con il n° 18 bensì con il n° 17. A tale riguardo, il referto del direttore di gara, nella parte relativa alle 'varie', riporta testualmente: "in fase di riconoscimento abbiamo riconosciuto il sig. Pontillo Francesco con il n° 17 ma al momento della sostituzione il suddetto calciatore è entrato con la maglia n° 18, senza che il dirigente ci avvisasse del cambio maglia".

Risulta dunque che la società Casertana, dopo la consegna della distinta al direttore di gara e il riconoscimento dei propri giocatori, ha cambiato la maglia e il relativo numero del giocatore Pontillo Francesco, da n° 17 a n° 18, senza preavvertire l'Arbitro (contrariamente a quanto affermato dalla società stessa nelle proprie controdeduzioni), ma che tale modifica non ha generato equivoci sul giocatore che è poi effettivamente entrato in campo, sig. Pontillo Francesco, e che era stato riconosciuto nel preparatita dal direttore di gara e identificato nuovamente al momento del suo ingresso (seppure con diverso numero di maglia), come attestato dallo stesso direttore di gara nel suo referto.

Pertanto non è fondata la doglianza della reclamante circa il fatto che avrebbe preso parte alla gara un giocatore non identificato e che non aveva titolo a parteciparvi, per cui deve dichiararsi la regolarità della gara; mentre alla società Casertana deve essere comminata un'ammenda per aver cambiato il numero di maglia di un proprio giocatore senza averlo segnalato al direttore di gara.

P.Q.M.

**dichiara la regolarità della gara Racing Club Fondi – Casertana 2 - 2 e infligge alla società Casertana un'ammenda di € 150.
Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 04 APRILE 2018

**IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**